



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 25-05-2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Rendiconto del Comune di Pinzolo riguardante la gestione esercizio finanziario 2022 e relativi allegati.

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala riunioni presso la delegazione di Madonna di Campiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in adunanza d'urgenza di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	P	PEDRETTI ISIDORO	P
BALLARDINI ALBERT	P	BALLARDINI TIZIANA	P
COMINOTTI CESARE	P	MAFFEI ALESSIO	A
CORRADINI GIUSEPPE	P	BONAPACE ANDREA	A
VIDI LUCA	P	VALENTINI DIEGO	P
ROSSINI LAURA	P	CUNACCIA FEDERICO	A
MAFFEI MARCO	P	COLLINI ILARIA	P
BINELLI DIEGO	P	IMPERADORI MASSIMO	P
BONOMINI MONICA	P	ZANON MARIO	P

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor/a BONOMINI MONICA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori:

MAFFEI MARCO

COLLINI ILARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” la quale dispone, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Esaminato l’art. 18 del D.L. 118/2011 intitolato “Termini di approvazione dei bilanci” che fissa, quale termine per l’approvazione del rendiconto di gestione, il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Visto il comma 1, dell’art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove viene previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati;

A decorrere dal 2017 gli enti locali trentini adottano gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4.3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. (913) (914)

Richiamata la delibera consiliare n. 41 dd. 26.07.2021, esecutiva, con la quale ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

Rilevato pertanto, alla luce di quanto sopra, che lo schema del rendiconto della gestione 2022 comprenderà il conto del bilancio e una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2022 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 4 di data 13.03.2023, esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023/2025 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 – la Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2023/2025”.

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2022, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;

Che il rendiconto del Comune di Pinzolo relativo all'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 23.05.2022.

Visto il conto della gestione di cassa 2022 reso dal Tesoriere del Comune di Pinzolo Banco BPM S.p.A. in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili

dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 108 di data 15.03.2023 del Responsabile del medesimo servizio.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 198 dd. 02.05.2023 avente per oggetto: "Rendiconto del Comune di Pinzolo esercizio finanziario 2022 – Presa atto conto della gestione dell'Economo e conti della gestione degli Agenti contabili per l'anno 2022".

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 199 dd. 02.05.2023 avente per oggetto: "Parificazione del conto degli Agenti contabili Agenzia delle Entrate – Riscossione e Trentino Riscossioni Spa: esercizio finanziario 2022".

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 200 dd. 02.05.2023 avente per oggetto: "Rendiconto del Comune di Pinzolo esercizio finanziario 2022 – Presa atto conto della gestione titoli azionari".

Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato generato FPV da programmazione per € 4.501.600,00 sull'esercizio 2023 e per € 823.094,07 sull'esercizio 2024. Con variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 32 dd. 28.07.2022 a seguito della modifica del cronoprogramma è stato variato l'FPV da programmazione anno 2023 in diminuzione per € 4.750,63. Con determinazione n. 586 dd. 22.12.2022 è stata disposta una variazione di esigibilità parziale dei residui passivi che ha portato alla quantificazione di un fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 5.899.028,12. Con la determinazione n. 64 dd. 14.02.2023 è stata disposta una rettifica all'FPV da programmazione 2023/2024 in diminuzione per € 332.185,85.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd. 11.04.2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 228, comma 3, d.lgs. 267/2000 e art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011).

Tutti i provvedimenti di cui sopra hanno portato alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente pari ad € 475.507,14 e al fondo pluriennale vincolato di parte capitale pari ad € 10.977.425,23.

Dato atto che alla data del 31.12.2022, non sussistono debiti fuori bilancio, come da dichiarazioni dei Responsabili di area, acquisite agli atti.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 dd. 02.05.2023, esecutiva, è stato approvato lo schema di Rendiconto della gestione 2022 e relativi allegati, la relazione illustrativa della Giunta Comunale, la nota integrativa e la situazione patrimoniale al 31.12.2022.

Visto il Rendiconto armonizzato del Comune di Pinzolo di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, relativo all'esercizio finanziario 2022 (Allegato A).

Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.

Viste le relazioni dei responsabili di area, sul grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2022, acquisite agli atti.

Vista la Relazione illustrativa predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione.

Vista la Nota Integrativa al Rendiconto della gestione 2022 (Allegato C) redatta secondo i criteri previsti dal decreto 23 giugno 2011 n. 118, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Situazione patrimoniale al 31.12.2022 (Allegato D) redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Allegato D).

Visto il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015.

Visto il parere sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, espresso dal Revisore dei conti del Comune di Pinzolo dott. Trentin Ruggero - revisore legale -, espresso in data 15.05.2023 prot. di ricevimento n. 7065 dd. 15.05.2023 (Allegato E).

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. e s.m.

Vista la Circolare della RGS n. 25 del 3 ottobre 2018.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e il D.M. 29 agosto 2018, IX decreto correttivo D.Lgs n. 118/2011.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184 e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il vigente Statuto del Comune di Pinzolo.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnico-amministrativa, dando atto che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, onde poter applicare al Bilancio di Previsione 2023/2025 del Comune di Pinzolo, approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 13.03.2023, l'avanzo di amministrazione da utilizzare per il finanziamento di opere di investimento.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, relativo all'esercizio finanziario 2022 (Allegato A).
2. **DI DARE ATTO** che il Conto di bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022

GESTIONE			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo Cassa al 01.01.2022			€ 7.524.505,00
Riscossioni	€ 3.267.711,32	€ 16.762.960,61	€ 20.030.671,93
Pagamenti	€ 3.376.540,49	€ 15.682.512,04	€ 19.059.052,53
Fondo di Cassa al 31.12.2022			€ 8.496.124,40
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			=
Residui Attivi	€ 5494.002,55	€ 9.740.582,44	€ 15.234.584,99
Residui Passivi	€ 1.586.731,98	€ 3.634.077,63	€ 5.220.809,61
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente Spesa			€ 475.507,14
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale Spesa			€ 10.977.425,23
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022</u>			<u>€ 7.056.967,41</u>

e di accertare che l'Avanzo di Amministrazione è così composto:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	
PARTE ACCANTONATA	€ 1.646.939,28
PARTE VINCOLATA	€ 1.525.440,88
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ 340.890,36
PARTE DISPONIBILE	€ 3.543.696,89
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ 7.056.967,41

3. **DI APPROVARE** la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2022 (Allegato B) ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **DI APPROVARE** la Nota Integrativa al Rendiconto della gestione 2022 (Allegato C) redatta secondo i criteri previsti dal decreto 23 giugno 2011 n. 118, e successive integrazioni e modificazioni.
5. **DI APPROVARE** la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Allegato D).
6. **DI APPROVARE** il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015.
7. **DI APPROVARE** la Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato E);
8. **DI APPROVARE** il prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione anno 2022 (Allegato F);
9. **DI DARE** atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Rendiconto del Comune di Pinzolo esercizio finanziario 2022, verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
10. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. **DI DARE** atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza.
- per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PE

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BONOMINI MONICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.